

CIRCOLARE INFORMATIVA
AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

LE NOVITA' DEL C.D. «DECRETO DIGNITA'»

IN SINTESI

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. del 13/07/2018, n. 161, il DL n. 87/2018, c.d. «Decreto Dignità», in vigore dal 14/07/2018, contenente una serie di novità a carattere fiscale:

- Nuovi limiti alla “delocalizzazione” nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
- Recupero dell’iper ammortamento in caso di cessione/delocalizzazione degli investimenti;
- Non riconoscimento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per l’acquisto di beni immateriali da società infragruppo;
- Aumento del PREU sugli apparecchi per il gioco lecito;
- «Revisione» dell’accertamento sintetico (redditometro);
- Differimento dell’invio dello spesometro;
- Esclusione dall’applicazione dello split payment per i lavoratori autonomi;
- Soppressione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative.

RIFERIMENTI

- DL n. 87/2018

IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI DI STATO – LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE – ART. 5

Con l'art. 5 vengono introdotti, nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato, nuovi limiti alla "delocalizzazione", da intendersi come il trasferimento, da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro sito.

DELOCALIZZAZIONE IN STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Il limite, precisa la relazione illustrativa al "DL dignità", trova applicazione indipendentemente dalla forma dell'investimento (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.) e dalle modalità di erogazione (essendo riferibile anche a quelle c.d. "automatiche" o "a sportello"). Si applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

DELOCALIZZAZIONE AL DI FUORI DI UNO SPECIFICO SITO

Fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale che europeo (ivi inclusi gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo), entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DA RESTITUIRE

L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

BENEFICI CONCESSI ANTERIORMENTE AL 14.7.2018

Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all'art. 1 co. 60 della L. 27.12.2013 n. 147, la quale limita la decadenza del beneficio alle delocalizzazioni verso Stati non appartenenti all'Unione europea, effettuate entro tre anni dalla concessione, è riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale ed è condizionata al verificarsi di una riduzione del personale pari almeno al 50%.

RECUPERO IPER AMMORTAMENTO – ART. 7

L'art. 7, comma 1, DL n. 87/2018 subordina l'applicazione dell'iper ammortamento ex art. 1, comma 9, Finanziaria 2017 alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia.

In base al comma 2 del citato art. 7 in caso di cessione/delocalizzazione all'estero dei beni agevolati si verifica il disconoscimento dell'agevolazione pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza (senza sanzioni/interessi).

Le predette disposizioni trovano applicazione per gli investimenti effettuati successivamente al 14/07/2018 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

Il recupero del beneficio non trova applicazione con riferimento agli interventi sostitutivi previsti dall'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018.

Le citate disposizioni prevedono che in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- Sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche/analoghe o superiori a quelle previste dalla Tabella A, Finanziaria 2017;
- Attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – ART. 8

Non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

BENI IMMATERIALI

Si tratta, nello specifico, delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta in esame, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

NOZIONE DI GRUPPO

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR.

DECORRENZA

Le suddette disposizioni si applicano, in deroga all'art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.7.2018 (vale a dire dal 2018, per i soggetti "solari"), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 14.7.2018, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO – AUMENTO DEL PREU – ART. 9

L'art. 9 al comma 6 incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) e b) del RD 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS).

Per gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS (c.d. AWP, Amusement With Prizes), la misura del PREU, attualmente pari al 19%, viene infatti fissata:

- nel 19,25% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.9.2018;
- nel 19,50% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019.

Per gli apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS (c.d. VLT, Video Lottery Terminal), la misura del PREU, attualmente pari al 6%, viene invece fissata:

- nel 6,25% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.9.2018;
- nel 6,50% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019.

ACCERTAMENTO SINTETICO/REDDITOMETRO – ART. 10

L'art. 10 ha apportato alcune modifiche in materia di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. "redditometro").

Con effetto dal periodo d'imposta 2016, viene abrogato il DM 16.9.2015, attuativo dell'accertamento sintetico così come riformato dal DL 78/2010. Esso, quindi, continua ad operare per gli accertamenti sino all'anno 2015, i cui termini di decadenza, ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, spirano il 31.12.2020.

Viene inoltre stabilito che, in ogni caso, l'abrogazione non opera per gli inviti a comparire e per gli altri atti che per legge vanno notificati al contribuente, per gli anni sino al 2015.

Nel contempo, viene modificato il co. 5 dell'art. 38 del DPR 600/73, prevedendo che i decreti attuativi dell'accertamento sintetico devono essere approvati "sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESOMETRO – ART. 11

I dati delle fatture emesse/ricevute/bollette doganali/note di variazione, c.d. «spesometro», previsto dall'art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

L'art. 11, comma 1, DL n. 87/2018 prevede che l'invio relativo al terzo trimestre 2018 va effettuato entro il 28.2.2019 anziché entro il 30.11.2018.

L'art. 1-ter, comma 2, lett. a), DL n. 148/2017 ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con tale disposizione, il Legislatore, ferma restando la cadenza trimestrale prevista dal citato art. 21, consente ai contribuenti di inviare i dati fatture con cadenza semestrale.

Sul punto, il comma 2 del citato art. 11 rivede, per i soggetti che optano per l'invio semestrale, i termini di trasmissione specificando che i dati relativi:

- Al primo semestre, vanno inviati entro il 30/09;
- Al secondo semestre, vanno inviati entro il 28/02.

Pertanto, per il 2018, il calendario dello spesometro è così individuato:

Spesometro 1° trimestre 2018	31.5.2018
Spesometro 2° trimestre 2018	1.10.2018 (termine del 30.9.2018 differito all'1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica)
Spesometro 1° trimestre 2018 (per scelta)	
Spesometro 3° trimestre 2018	
Spesometro 4° trimestre 2018	28.2.2019
Spesometro 2° trimestre 2018	

SPLIT PAYMENT – ART. 12

L'art. 12 inserisce il co. 1-sexies nell'art. 17-ter del DPR 633/72, al fine di prevedere l'esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73.

PRECEDENTE ESONERO ABROGATO

Un esonero simile a quello in esame era previsto dall'art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72, il quale è stato successivamente abrogato dall'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) a decorrere dalle prestazioni fatturate a partire dall'1.7.2017 e la cui imposta è divenuta esigibile da tale data (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27).

RITENUTE FISCALI INTERESSATE DALL'ESONERO

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al "DL dignità" e coerentemente con quanto era stato precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15 in relazione all'abrogato art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72, l'esonero dalla scissione dei pagamenti riguarda i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte sul reddito:

- a titolo d'imposta;
- a titolo d'acconto (es. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, come dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.).

DECORRENZA

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 87/2018).


SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ART. 13

L'art. 13 abroga l'intera disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL), nuovo soggetto giuridico istituito a decorrere dal 2018 dall'art. 1 co. 353-360 della L. 205/2017. L'intervento coinvolge:

- sia le disposizioni civilistiche (natura del soggetto e previsioni statutarie);
- quanto quelle fiscali (dimezzamento dell'aliquota IRES, riduzione dell'aliquota IVA ordinaria su determinati servizi resi, trattamento dei compensi corrisposti ai collaboratori).

DECORRENZA

La citata disciplina è abrogata dal 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), salvo la norma sul dimezzamento dell'aliquota IRES che ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 14.7.2018 (ossia dal 2018). Nella sostanza, la disposizione non ha mai trovato applicazione in quanto entrata in vigore dal 2018 e dal medesimo periodo abrogata.



Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it